



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFF 0050850 P-4.17.1.14.5  
del 13/12/2012



7488781

Al Ministero della Difesa  
Direzione Generale per il personale civile  
IV Reparto - 11<sup>a</sup> Divisione  
Viale dell'Università, 4  
00185 R O M A

E, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato / IGOP  
Via XX Settembre, 97  
00187 - ROMA

Oggetto: Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione della Difesa - anno 2012.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge.

Al riguardo, si rinvia all'allegata nota del Ministero dell'economia e finanze, e si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'articolo 6, allegati da n. 1 a n. 8, relativo ad indennità per "particolari posizioni di lavoro", si richiama quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 165 del 2001. Per quanto attiene la disciplina dell'equiparazione delle assenze alle presenze ai fini del riconoscimento delle singole indennità, si sottolinea che detta equiparazione per i singoli istituti sono effettuate dalle amministrazioni in ragione di specifiche disposizioni contrattuali di livello nazionale ovvero normative.

Per quanto attiene l'articolo 7 ed il relativo allegato 9, attinente all'indennità per turni, fermo restando quanto previsto dal CCNL 12/01/1996, riguardante "tipologie degli orari di lavoro", si richiamano le disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione (art. 5, comma 2, ed art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 165/01).

Relativamente all'articolo 8 ed all'allegato 10, si sottolinea la necessità di correlare eventuali risposti compensativi all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

In relazione all'articolo 9, concernente il trattamento economico di trasferimento, si richiama l'articolo 1, comma 44, della l. n. 183 del 2011 per la prevista soppressione a decorrere dal 1 gennaio 2012.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

Per le risorse del Fondo unico di sede destinate alla finalità di cui alla lettera a), quale la remunerazione di "situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente", si raccomanda il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio ( art.7, c.5, d.lgs. 165/2001; art. 2, c. 32 della l.203/2008; art. 45, comma 3, d.lgs. 165/2001). Inoltre per la misurazione e la valutazione della performance si richiamano gli artt. 7, 8, e 9, del d.lgs. n. 150/09.

Stante le suesposte considerazioni, si ritiene che l'accordo in esame possa seguire il suo ulteriore corso a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva vengano recepite le osservazioni rappresentate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Eugenio Gallorzi



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0016605 P-4.17.1.14.5  
del 09/04/2013



7760747

Al Ministero della Difesa  
Direzione Generale per il personale civile  
IV Reparto - 11^ Divisione  
Viale dell'Università, 4  
00185 R O M A

E, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato / IGOP  
Via XX Settembre, 97  
00187 - ROMA

Oggetto: Ministero della Difesa - Ipotesi di accordo per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione della Difesa - anno 2012. Nota Ministero della Difesa prot. n. 1729 del 14/01/2013.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 1729 del 14/01/2013 di codesto Ministero, con la quale, nell'ambito della procedura di accertamento congiunto di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 dell'ipotesi di accordo in oggetto, si sono forniti, elementi integrativi volti ad individuare il fondamento giuridico dell'*indennità di mobilità* prevista dall'articolo 9 della citata ipotesi. In particolare, si è chiesto di verificare se la citata indennità rientri tra le fattispecie di cui all'articolo 4, comma 44, della l. n. 183 del 2011, ovvero tra quelle di cui all'articolo 32, comma 2, alinea 3, del CCNL sottoscritto il 16/02/1999 per il quadriennio normativo 1998/1999 e biennio economico 1998/1999.

Al riguardo si ritiene che codesta Amministrazione possa procedere nel senso indicato nell'allegata nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP del 21/03/2013, prot. n. 24339.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Eugenio Galazzi

MEF - RGS - II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - 24339 del 21/03/2013 - U



23564/13/RS/A

*Tola*

Roma,

*Ministero*

*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva

All'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della difesa.

Prot. N.  
Rif. Prot. Entrata N. 7959  
Allegati:  
Risposta a nota del:

OGGETTO: Ministero della Difesa – ipotesi di accordo relativo alla distribuzione FUA 2012.

Si fa riferimento alla nota n. 2884 del 17 gennaio 2013, con la quale codesto Dipartimento, nel trasmettere la nota n. 1729 del 14/01/2013 del Ministero della Difesa, chiede il parere dello scrivente in ordine all'articolo 9, dell'accordo in oggetto, concernente l'indennità di mobilità in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 183 del 2011 che prevede la soppressione delle indennità e dei rimborsi di cui agli articoli 18,19,20 e 24 della L. 836/1973.

Al riguardo, si condividono le controdeduzioni dell'Amministrazione atteso che l'indennità di trasferimento, di cui ai citati articoli della L. 836/1973, va ricondotta alla norma contrattuale di cui all'articolo 30 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999 e non già all'articolo 32 del CCNL per il quadriennio normativo 1998/1999 e biennio economico 1998/1999.


Infatti, la fattispecie prevista dall'articolo 30 disciplina il trattamento da corrispondere nei casi in cui il personale viene inviato in missione fuori dalla propria sede di servizio e non già

*M*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0014742 A-4.17.1.14  
del 26/03/2013



7727847



MEF - RGS - II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - 24339 del 21/03/2013 - U


2

particolari trattamenti finalizzati ad incentivare la mobilità del personale che modifica la propria sede di servizio.

Conseguentemente, il riferimento alle "*analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro*" previsto dal citato articolo 1, comma 44, si ritiene debba essere riferito, per il comparto Ministeri, al suddetto articolo 30.

Pertanto, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 9 dell'accordo FUA 2012 non rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 44, della legge n. 183 del 2011.

Resta ferma la sottoscrizione definitiva dell'accordo di cui trattasi alle condizioni espresse dallo scrivente con nota n. 103867 del 30 novembre 2012.



Il Ragioniere Generale dello Stato

